Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. 142/P/2026 Roma, 12 novembre 2026

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

Oggetto: Professionisti del ruolo tecnico della Polizia di Stato.
Esercizio della libera professione

Con la presente la Segreteria Nazionale del SILP CGIL torna su un tema già sottoposto a codesto Ufficio con la comunicazione del 20 maggio 2024 Prot. nr.52/2024 e riguarda il divieto imposto al personale del ruolo tecnico in possesso di abilitazione professionale, a cominciare da infermieri e altri professionisti sanitari, ma anche tutte le altre professionalità presenti nell'Amministrazione, di poter svolgere la propria professione al di fuori dai contesti interni alla pubblica sicurezza.

Il problema resta quello di allora. L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 subordina gli incarichi esterni all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Nell'Amministrazione dell'Interno, per i professionisti sanitari, questa regola si traduce in un divieto di fatto di esercitare la libera professione, anche fuori dall'orario di servizio.

Da allora, però, il quadro si è ulteriormente rafforzato. Con la legge 4 aprile 2025, n. 42, successiva alla nostra comunicazione, il legislatore ha esteso agli psicologi della Polizia di Stato la disciplina dell'art. 52-bis del D.Lgs. 334/2000, dando seguito agli indirizzi emersi con la sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2023. Viene dunque riconosciuto che l'esercizio della libera professione fuori dal servizio può convivere con l'appartenenza alla Polizia di Stato. Ne discende che la disparità non si pone più soltanto rispetto agli altri comparti del pubblico impiego, ma è ormai interna all'Amministrazione, dove convivono professionisti sanitari trattati in modo diverso pur svolgendo attività dello stesso ambito.

A parità di titolo di studio, di abilitazione e di competenze, un infermiere della Polizia di Stato incontra limiti che il collega di un altro settore del pubblico impiego non conosce. Una disparità di questo genere è difficile da giustificare alla luce dell'art. 3 della Costituzione. La professionalità, infatti, non cambia con l'assunzione dello status di appartenente alla Polizia di Stato, e a maggior ragione non si comprende perché debba essere trattata diversamente da quella di medici e psicologi della medesima Amministrazione.

Le conseguenze si vedono sul piano dell'attrattività. In questi anni la limitazione ha scoraggiato molti professionisti abilitati dal valutare l'ingresso nella Polizia di Stato, che sul punto soffre il confronto con ambiti in cui la professione si può esercitare pienamente.

Via Palestro, n. 78 – 00185 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297
e-mail: segreterianazionale@silp.cgil.it

Anche per chi è già in servizio il danno è reale: l'attività ordinaria d'ufficio non sempre consente di esercitare l'intero spettro delle proprie competenze, e senza la possibilità di operare all'esterno esperienza e aggiornamento si perdono nel tempo, con un danno che ricade sull'Amministrazione stessa.

Il tema, poi, non riguarda soltanto i sanitari. Considerazioni analoghe valgono per le numerose altre professionalità presenti nella nostra Amministrazione, cioè per il personale che, per titolo di studio, abilitazione o iscrizione a un albo, svolge o potrebbe svolgere attività nelle quali la competenza si conserva solo esercitandola e confrontandosi con realtà esterne. Vi è quindi una impellente necessità di tutela della professionalità acquisita sia del personale attualmente in organico alla Polizia di Stato sia degli eventuali aspiranti ai ruoli della nostra Amministrazione.

In questo quadro si inserisce la nota prot. n. 177.RS.2026 del 9 novembre 2026 della Segreteria Regionale SILP CGIL Basilicata, che alleghiamo e di cui questa Segreteria Nazionale condivide per intero i contenuti. La nota conferma, dal territorio, la sentita esigenza dei colleghi di poter mantenere la propria professionalità e il peso che questa limitazione ha sulle scelte di chi valuta di entrare nell'Amministrazione. Segnala inoltre un caso concreto che si lega al tema generale, perché valorizzare i professionisti sanitari significa anche metterli in condizione di operare in strutture adeguatamente organizzate. Gli Uffici Sanitari Provinciali delle Questure di Potenza e Matera non hanno infatti una presenza stabile di personale medico della Polizia di Stato e si affidano a turnazioni di medici in servizio presso altre Questure.

Alla luce di quanto esposto, e in assenza di criteri resi noti in materia di autorizzazione all'attività professionale esterna, si chiede a codesto Dipartimento di adottare le determinazioni di propria competenza per estendere ai professionisti sanitari del ruolo tecnico, e alle altre professionalità in possesso di abilitazione o iscritte ad albo, una disciplina analoga a quella dell'art. 52-bis del D.Lgs. 334/2000, e di assicurare negli Uffici Sanitari Provinciali di Potenza e Matera una presenza medica continuativa, anche attraverso l'invio di personale medico con le prossime movimentazioni.

Si resta in attesa un cortese riscontro.

All. n 2

Nota Silp Cgil Nazionale n.52/2024 del 20 maggio 2024
Nota Silp Cgil Basilicata n. 177.RS.2026 del 9 novembre 2026

Il Segretario Generale
Pietro Colapietro



Via delle Quattro Fontane, n. 109 – 00184 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 e-mail:
segreterianazionale@silp.cgil.it